

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 2 MARZO 2012

1. Ricorso F.C. CROTONE S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Gabionetta Martinho Denilson seguito gara Crotone/Grosseto dell'11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

2. Ricorso F.C. CROTONE S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 alla reclamante seguito gara Crotone/Grosseto dell'11.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

3. Ricorso A.C.F. FIORENTINA S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Olivera Da Rosa Ruben seguito gara Bologna/Fiorentina del 21.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 22.2.2012)

4. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza Sig. LEONARDI PIETRO

RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 5.3.2012 inflitta al reclamante seguito gara Genoa/Parma del 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

5. Ricorso PARMA FOOTBALL CLUB

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta in 2 giornate di squalifica e ammonizione.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 1.500,00 inflitta al calciatore Lucarelli Alessandro seguito gara Genoa/Parma del 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

6. Ricorso MODENA F.C. S.P.A.

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 5.000,00 al Sig. Maurizio Rinaldi, all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale Rappresentante della società;
- dell'ammenda di €5.000,00 alla reclamante, inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni rispettivamente ascritte: dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, C.G.S.; dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per i fatti ascrivibili ai dirigenti - nota n. 3936/1560 pf10-11/SP/blp del 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)

7. Ricorso Sig. SGARBI Ninetto (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società Modena F.C. S.p.A.)

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, C.G.S. - nota n. 3936/1560 pf10-11/SP/blp del 15.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)

8. Istanza A.S.G. NOCERINA

tendente ad ottenere l'inefficacia della clausola di "minore contribuzione"

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6 e 7:

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il ricorso proposto dal Modena F.C. S.p.A. annullando la sanzione inflitta al signor Maurizio Rinaldi e riducendo la sanzione inflitta alla reclamante per €3.000,00;
- **RESPINGE** il ricorso proposto dal signor Ninetto Sgarbi.

ORDINANZA

La C.G.F.:

- visto il ricorso;
 - rilevato che suddetto mezzo introduce questioni di diritto particolarmente rilevanti;
 - visto l'art. 31 C.G.S.;
- propone al Presidente della C.G.F. di disporre che le Sezioni con funzioni giudicanti di questa Corte si pronuncino a Sezioni Unite sul ricorso di cui in premessa.